REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della
Funzione pubblica
Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale
Servizio 3° "Gestione Giuridica del Personale a Tempo Indeterminato"

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana

VISTA la L.R. 29 ottobre 1985, n.41;

VISTA la L.R. 9 maggio 1985 n. 21;

VISTA la L. 958/86, art. 20;

VISTA la L.R. 15 giugno 1988, n11;

VISTA la L.R. 15 maggio 1991, n. 19 ed il D.P.R.S. 30/01/1993:

VISTI i DD.P.Reg. Sic. nn. 11/95, 74/95, 34/97, 38/97, 26/99, e 10/2001;

VISTO il C.C.R.L. 2002-2005 Biennio economico 2002-2003 e 2004-2005;

VISTO il C.C.R.L. 2006-2009 Biennio economico 2006-2007;

VISTO il C.C.R.L. 2002-2005 Applicazione Artt. 84 e 85 – Progressione economica orizzontale:

VISTO il C.C.R.L. Triennio Giuridico ed economico 2016/2018;

VISTO l'Art. 20 della Legge 24.12.1986 n. 958, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15.01.1987;

VISTO in particolare il comma 2 dell'Art. 2052 del D.Lgs.vo 15/03/2010 n.66, il quale dispone che il servizio militare valutabile è esclusivamente quello in corso dalla data di entrata in vigore della Legge 24/12/1986 n. 958, nonché quello prestato successivamente;

VISTO il contratto di lavoro a tempo determinato stipulato in data 12 Giugno 2008 tra il Sig. Ascia Enrico nato a xxxxxxxxx il xxxxxxxxxx, codice fiscale n. xxxxxxxxxxxxx e l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, più volte prorogato fino al 31/12/2019;

VISTA la nota prot. n. 138034 del 21/10/2015 del Dipartimento Regionale Funzione Pubblica – Servizio 18 "Gestione Giuridica ed Economica del Personale dell'Assessorato Territorio e Ambiente" - di inaccoglibilità del beneficio economico del servizio militare di leva ai sensi dell'art. 20 della ex legge n. 958/86, ove si afferma che i destinatari del beneficio sono esclusivamente i "dipendenti in posizione di ruolo";

contrattuale ed in considerazione dell'assenza di soluzione di continuità con il precedente rapporto di lavoro a tempo determinato - viene attribuita al Sig. **Ascia Enrico** la Categoria "D" posizione Economica "1";

VISTO il D.D.S. n. 4423 del 29/09/2020 con il quale a seguito di nuova istanza di riconoscimento del servizio militare di leva ai sensi dell'art. 2052 del D.Lgs.vo 15/03/2010 n.66 – ex Art. 20 della ex legge n. 958/86 viene riconosciuto al Sig. Ascia Enrico il suddetto beneficio di € xxxxx mensili lorde, calcolato sul tabellare posseduto alla data dell'istanza e con decorrenza 22/01/2020;

VISTA la Circolare prot.n. 63013 del 21/06/2021, inerente l'applicazione dell'ex art. 20 della legge 958/86 con la quale questo Dipartimento Regionale ha ritenuto di doversi adeguare all'orientamento contenuto nelle motivazioni delle recenti sentenze del Giudice del Lavoro e, pertanto, di dover riconoscere il beneficio de quo, anche ai dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato;

CONSIDERATO pertanto che il trattamento tabellare sul quale determinare il beneficio è di € xxxxxxxx e non già di € xxxxxxxx di cui al D.D.S. n. 4423 del 29/09/2020;

VISTO il Foglio di Congedo Illimitato prodotto dal Sig. **Ascia Enrico**, dal quale si evince che lo stesso ha espletato il servizio militare di leva dal 24/06/1998 al 21/04/1999 per complessivi Mesi 09 e Giorni 27;

CONSIDERATO che occorre rideterminare il beneficio di cui all'art.2052 del D.Lgs.vo 15/03/2010 n.66, a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza (25/02/2015) attribuendo 09/24 dell'importo dell'ipotetica classe di stipendio determinata, nella misura del 4% della retribuzione o del 6% dello stipendio tabellare di livello, posseduti alla data dell'istanza, a seconda se il richiedente, antecedentemente all'abrogazione della progressione economica legata all'anzianità, ex art.2 del D.P.R.S. 11/95, si trovava rispettivamente negli aumenti periodici o nelle classi: Stipendio tabellare mensile lordo €. xxxxxxxxx6%x10/24 = €. xxxxx;

RITENUTO di dovere annullare in autotutela il succitato D.D.S. n. 4423 del 29/09/2020 e di dovere riconoscere al Sig. **Ascia Enrico** il beneficio di € xxxxx mensili lorde dal 25/02/2015;

DECRETA

- Art. 1) Per i motivi espressi in premessa il D.D.S. n. 4423 del 29/09/2020, è annullato;
- **Art. 3)** Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione del presente decreto si provvederà con i fondi stanziati sui pertinenti capitoli del Bilancio della Regione Siciliana Dipartimento della Funzione Pubblica e del personale dell'esercizio finanziario in cui verrà disposto il pagamento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line, ai sensi dell'Art. 68 della L.R. n. 21/2014.

Il Presente atto sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale per la registrazione ai sensi dell'Articolo 9 della Legge Regionale del 15 Aprile 2021 n. 9.

VISTO SI PUBBLICHI IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3 F.to

Originale agli atti d'ufficio

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3
G.G. Palagonia

F.to

